

COMUNE DI CALDAROLA
(Provincia di Macerata)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE**

(D.Lgs. 31/03/1998 n.114 – L. R. 09/10/1999 n.26 modificata dalla L.R.15/10/2002 n.19)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 13/06/2020

INDICE

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE CRITERI GENERALI E DEFINIZIONI

- Art. 1 ambito di applicazione
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 Finalità del regolamento

TITOLO SECONDO

IL MERCATO

- Art. 4 tipologia dei mercati e delle fiere autorizzati e relativi giorni / periodi di svolgimento
- Art. 5 orario di funzionamento del mercato settimanale e della fiera
- Art. 6 concessione dei posteggi nel mercato settimanale
- Art. 7 modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente vuoti nel mercato settimanale
- Art. 8 domanda per il rilascio di autorizzazioni di tipo “A” per posteggi
- Art. 9 modalità di rilascio delle autorizzazioni tipo “A” per posteggi
- Art. 10 disposizioni per i posteggi nella fiera
- Art. 11 modalità e criteri di priorità per la concessione dei posteggi nella fiera
- Art. 12 modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente vuoti nella fiera
- Art. 13 revoca e sospensione della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera
- Art. 14 soppressione e trasferimento del mercato settimanale e della fiera
- Art. 15 autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante
- Art. 16 limitazione o divieti del commercio in forma itinerante
- Art. 17 subingresso nell’autorizzazione
- Art. 18 modalità di rilascio di concessione di posteggio ai produttori agricoli al mercato settimanale
- Art. 19 funzionamento del mercato settimanale e della fiera
- Art. 20 controllo igienico sanitario
- Art. 21 sanzioni
- Art. 22 norme finali

TITOLO PRIMO
Ambito di applicazione,
criteri generali e definizioni

Art.1
Ambito di applicazione

1 - Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi del D.Lgs.31/03/1998 n.114 e dell'art.21, 1° comma, della Legge Regionale del 4 ottobre 1999 n. 26 e successive modifiche, inerente "Riforma del Commercio – Norme ed indirizzi per il settore del commercio".

Art.2
Definizioni

- Ai fini del presente regolamento, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs.114/98 e della L.R.Marche n. 26/99, e successive modifiche si intendono:

Per commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

Per aree pubbliche, le strade, i canali e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e di ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

Per mercato, l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

Per fiera s'intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Per fiera specializzata s'intende la manifestazione dove per il 90% dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10% sono merceologie di servizio alla fiera stessa.

Per posteggio la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

Per presenze effettive in un mercato o in una fiera, si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;

Per presenze di spunta in un mercato o in una fiera, si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività;

Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" quella rilasciata dal Comune sede di posteggio per svolgere l'attività mediante l'utilizzo di un posteggio, la quale abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale;

Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "B" quella rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica, dal Comune dove ha

la sede legale se trattasi di società di persone che abilita all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante in tutto il territorio nazionale;
Per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi e non ancora assegnati agli operatori aventi diritto;

Art.3 Finalità del Regolamento

- Il presente regolamento, conformemente agli indirizzi regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche contenuti nell'art.19, primo comma, della L.R n. 26/99, persegue le seguenti finalità:

Valutazione delle condizioni di ubicazione e d'assetto dei propri mercati;

Riqualificazione della situazione esistente;

Localizzazione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori – ed eventuali aree riservate per il commercio di alimenti e bevande;

Individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando la realtà commerciale dell'intero territorio comunale;

Tutela del consumatore sotto il duplice aspetto commerciale (trasparenza di mercato) e igienico-sanitario;

Sicurezza delle aree interessate e degli acquirenti

Quant'altro previsto nell'art.19, 1^a comma, della L.R. n. 26/99.

TITOLO SECONDO I Mercati

Art.4 Tipologia dei mercati, delle fiere autorizzati e relativi giorni/periodi di svolgimento

1 - Nell'ambito delle specifiche inerenti la disciplina del commercio su aree pubbliche, previste nell'art.20 della L.R. del 04/10/1999 n. 26, si dispone che all'interno del territorio comunale, nell'arco dell'anno, sono istituiti i seguenti mercati:

mercato ordinario settimanale del Centro Storico di Caldarola, settore alimentare e non alimentare con svolgimento nei giorni di venerdì, presso Viale Umberto I per un totale di numero -----posteggi;

Art.5 Orario di funzionamento del mercato settimanale e della fiera

1 – Il mercato settimanale del Comune di Caldarola si svolge presso Viale Umberto I nei giorni di Venerdì .

2– L'orario del mercato settimanale è determinato con apposita Ordinanza sindacale, la quale potrà prevedere anche orari diversificati per settore merceologici e/o aree di mercato- fiera;

3- Con Ordinanza sindacale è determinata l'ora entro cui deve essere iniziata e cessata l'attività di vendita e quella entro cui l'operatore commerciale dovrà liberare la propria area di vendita;

4 - Con Ordinanza di cui al II° comma l'orario massimo entro cui il posteggio per l'attività di commercio su aree pubbliche dovrà essere occupato dal titolare. La mancata occupazione del posteggio entro l'orario stabilito, determinerà l'assenza ingiustificata per il titolare del posteggio, fatto salvo cause di forza maggiore.

Art.6

Concessione dei posteggi del mercato settimanale

1 - A ciascun operatore commerciale titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presso il mercato settimanale del venerdì con svolgimento in Viale Umberto I, dovrà essere rilasciata, dal responsabile del Settore Commercio, la concessione di posteggio dove vengono riportati le seguenti caratteristiche:

estremi anagrafici del titolare del posteggio;

estremi dell'autorizzazione commerciale;

denominazione del mercato sede di posteggio;

numero del posteggio;

superficie del posteggio;

ubicazione del posteggio.

2 - La concessione del posteggio ha validità decennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato.

3 - La concessione di posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo dell'azienda stessa.

4 - Il rilascio della concessione del posteggio dovrà essere comunicato alla Regione Marche – Servizio Commercio e all'Ufficio Tributi del Comune.

5 - Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato ed a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato.

6 - Nei limiti dell'interesse generale del mercato, qualora il titolare del posteggio ritenga insufficiente l'area concessa, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio risultante libero.

8 - L'operatore che lascia il posteggio prima delle ore 18,00 perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere valutati di volta in volta dal personale della Polizia Urbana incaricato del controllo.

9 - Presso il Servizio Commercio è disponibile la planimetria, continuamente aggiornata, dei posteggi del mercato con il relativo numero e superficie.

Art.7

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente vuoti nel mercato settimanale

1 - I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni e quelli risultanti vuoti, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze effettive e a parità delle stesse chi ha il più alto numero di presenze di spunta nel mercato settimanale del venerdì.

2 - Può partecipare alla spunta del mercato settimanale della domenica, l'operatore commerciale che sia titolare di autorizzazione di tipo "A" rilasciata da un Comune della Regione Marche o di tipo "B".

3 - Il Comando di Polizia Locale provvederà, all'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati dai titolari, agli operatori commerciali che si sono presentati per la spunta giornaliera seguendo i seguenti criteri di priorità:

più alto numero di presenze effettive maturate nel mercato settimanale del venerdì;

più alto numero di presenze di spunta maturate nel mercato settimanale del venerdì;

anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

3 bis. – Nell'Ordinanza sindacale, di cui al II° comma dell'art.5 è altresì disciplinata l'ora di inizio e di fine della spunta, anche diversificato per periodi dell'anno, effettuata dalla Polizia Locale.

4 – L'area in concessione di cui al precedente comma non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in esso si trovino strutture e attrezzature fissate stabilmente al suolo.

Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nello stesso mercato.

5 – L'operatore che effettua la spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato prima dell'orario consentito, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.

6 - Il Comando di Polizia Locale pertanto, dovrà predisporre un registro, dove verranno registrate le singole presenze di tutti gli operatori che giornalmente intendono partecipare alla spunta, riportando oltre le generalità dell'operatore, anche gli estremi dell'autorizzazione commerciale posseduta. Qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

7 – Gli operatori che si presentano successivamente alla chiamata potranno occupare il posteggio che risulteranno liberi dopo che sia stata esaurita l'apposita graduatoria per l'assegnazione dei posteggi;

8 – Per gli spuntisti, lo scambio consensuale di posteggio all'interno del mercato può essere accoglibile, purché non contrasti con la normativa regionale in vigore e comunicata senza formalità al personale comunale in servizio.

9 – Per i titolari di posteggio è ammesso lo scambio permanente del posteggio stesso tra loro. La relativa domanda è rivolta all'Ufficio Commercio comunale e deve essere accompagnato da scrittura privata registrata contenenti gli elementi dello scambio stesso. Il Comune, provvederà ad annotare nelle autorizzazioni le nuove numerazioni.

Art. 8

Domanda per il rilascio di autorizzazione di tipo "A"

1 - La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo "A" e quella per la richiesta della concessione del relativo posteggio, dovrà essere inviata tramite raccomandata o presentata a mano all'ufficio protocollo del Comune di Caldarola entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del bando.

2 - Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, pena l'esclusione:

i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;

il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998;

la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione del posteggio del quale chiede la concessione;

il settore o i settori merceologici;

di non possedere alcuna autorizzazione e concessione di posteggi nello stesso mercato.

3 – L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, del settore alimentare abilita anche alla somministrazione dei prodotti venduti se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulterà da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio, salvo il rispetto delle modalità di vendita e dei requisiti delle attrezzature stabiliti dal Ministero della Salute con Ordinanza 03/04/2002.

Art.9

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" per posteggi.

1 – Al fine del rilascio dell'autorizzazione di tipo "A", il Servizio commercio provvederà a trasmettere al Servizio Commercio della Regione Marche l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei posteggi vuoti del mercato da assegnare in concessione ed in particolare:

l'elenco dei posteggi vuoti da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;

il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione sul B.U.R., entro il quale gli interessati devono far pervenire al Comune di Caldarola la domanda corredata della relativa documentazione;

il termine di giorni 60 dalla data di scadenza di presentazione delle domande al Comune, entro il quale il Servizio Commercio redigerà la graduatoria;

il modello fac-simile della domanda, nonché le ulteriori modalità di presentazione delle stesse;

il funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

2 - La Regione Marche, sulla base dei dati forniti dai Comuni della Regione, pubblica sul proprio bollettino ufficiale apposito bando contenente i dati trasmessi da ogni singolo Comune.

3 - Il Servizio Commercio, sulla base delle domande ricevute nei termini previsti, formula una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi del mercato settimanale della domenica risultanti vuoti, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

Assegnazione per miglioramento ai titolari delle attività già presenti sul mercato sulla base di:

maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;

anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

istanza presentata da imprenditrici donne;

b) Assegnazione nuove richieste di posteggio sulla base di:

maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato alla data di presentazione della domanda;

maggior numero di presenze di spunta maturate alla data di presentazione della domanda;

richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggio nell'ambito del Territorio Nazionale;

anzianità di inizio attività del commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

istanza presentata da imprenditrici donne;

ordine cronologico di presentazione delle domande in ordine ascendente.

4 – Gli operatori, in ordine decrescente previsto dalla graduatoria di cui al comma precedente, sceglieranno il posteggio vuoto del mercato settimanale della domenica secondo le loro esigenze, quindi il Responsabile del Settore Commercio provvederà al rilascio della relativa autorizzazione e concessione di posteggio.

5 - In occasione di particolari eventi o riunioni di persone, possono essere rilasciate, nei limiti dei posteggi appositamente creati e previsti, concessioni o autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi, anche a coloro che non abbiano già titoli autorizzatori all'esercizio di commercio su aree pubbliche.

Art.10

Disposizioni per i posteggi nelle fiere

1- Le aree destinate alle fiere sono determinate dal Comune con apposito atto di Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni delle imprese di commercio e dei consumatori maggiormente rappresentativo a livello provinciale;

2- Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano, per quanto compatibili, anche alle aree oggetto del presente articolo;

3- L'80 per cento dei posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno può essere assegnato, mediante autorizzazione rilasciata per un periodo di dieci anni rinnovabile, agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale;

4- La concessione decennale del posteggio nelle aree di cui al comma 3 è limitata ai giorni della fiera;

5- Nessun operatore può esercitare in più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera con autorizzazione di cui al comma 3.

Art. 11

Modalità e criteri di priorità per la concessione di posteggio nelle fiere.

1- Le domande di concessione dei posteggi liberi in una fiera, debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune entro sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o entro il termine inferiore previsto dall'apposito bando;

2- Per ogni fiera, in base alle domande pervenute, il Comune redige la graduatoria, che dovrà essere affissa all'Albo Comunale almeno venti giorni prima della data di svolgimento della fiera di cui trattasi. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di azienda;

3-La graduatoria viene formulata nel rispetto delle specializzazioni e delle riserve eventualmente previste per la fiera, tenendo conto nell'ordine delle seguenti priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera riferite ad una specifica autorizzazione amministrativa;

anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

d) istanza presentata da imprenditrici donne

4- La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata entro l'orario stabilito dalla deliberazione comunale di istituzione della stessa, annotando nome e cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.

5- L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, presenta ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.

Art.12

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente vuoti nelle fiere.

1-I posteggi non assegnati o assegnati ma non occupati , all'orario fissato all'inizio della fiera, dai titolari delle relative concessioni possono essere assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare l'attività, procedendo in primo luogo ad esaurire tra gli operatori presenti alla fiera la graduatoria formata sulla base delle richieste di concessione di posteggio presente al Comune.

Esaurita tale graduatoria i restanti posteggi liberi saranno assegnati agli operatori che non hanno presentato domanda di concessione del posteggio nella fiera di cui trattasi, o comunque non inseriti nella specifica graduatoria, ma che sono presenti nella giornata in cui la fiera stessa ha inizio, secondo i seguenti criteri di priorità:

maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera;

maggior numero di presenze di spunta maturate nella fiera;

Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese relativamente all'attività di commercio su aree pubbliche.

2-Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze, effettive e di spunta è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di aree pubbliche o l'effettiva partecipazione alla fiera di cui trattasi;

3-Nel caso di subingressi vengono trasferiti agli operatori subentranti i titoli di proprietà posseduti dai cedenti, ad eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

4-Possono essere ammessi alle fiere i titolari di autorizzazione regolarmente rilasciata e valida per l'esercizio dell'attività di cui trattasi; Non possono essere ammessi a partecipare alla spunta gli operatori titolari di concessione di posteggio nella fiera di cui trattasi.

Possono altresì essere ammessi alle fiere, qualora nella stessa siano previsti posteggi appositamente riservati, anche:

a) agricoltori che vendono i loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento;

b)agli artigiani e mestieranti di cui all'art.121 del R.D. 18/06/1931 n.773;

c)le associazioni senza scopo di lucro;

5-Per concessione dei posteggi riservati, si procederà al rilascio sulla base di apposita graduatoria delle richieste formata applicando, nell'ordine i sottoelencati criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera;

maggior numero di presenze di spunta maturate nella fiera;

c) Anzianità di inizio attività;

Gli operatori che effettuano la spunta e, avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita, non occupino o lasciano il posteggio assegnato prima dell'orario consentito , perdono il diritto di presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 13

Revoca e sospensione della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera

1 - La concessione decennale di un posteggio del mercato e della fiera verrà revocata:

per il mancato rispetto, da parte dell'operatore, delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento e da quelle previste da leggi nazionali e regionali;

quando il posteggio del mercato settimanale non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (giorni 17), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel

territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso.

Il concessionario di posteggio dovrà inviare all'Ufficio Commercio la documentazione a giustificazione delle assenze entro quindici giorni dal primo giorno di malattia o altra causa sopra indicata. Al di fuori di detto termine le giustificazioni dovranno ritenersi nulle;

nel caso in cui il titolare di posteggio del mercato settimanale non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

Nel caso in cui il titolare di concessione di posteggio del mercato o della fiera non sia più in possesso dei rifiuti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/1998;

Nel caso di ulteriore violazione alle prescrizioni in materia igienico sanitarie, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;

In caso di morte del titolare qualora entro 30 giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione ;

Nel caso in cui in una fiera l'operatore non partecipa più alla medesima per tre anni. Il numero massimo delle assenze consentite è di due anni consecutive;

Se trattasi di autorizzazione tipo " B", nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga i corso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;

2 - Qualora il titolare della concessione di posteggio del mercato settimanale, decorsi inutilmente 15 giorni dalle singole scadenze, non provveda al pagamento della somma della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), negli importi stabiliti dal regolamento comunale che disciplina il suddetto tributo, sarà sospesa la concessione di posteggio, con decorrenza delle assenze, fino alla regolarizzazione dello stesso pagamento.

Art. 14

Soppressione e trasferimento del mercato settimanale e della fiera.

1 – Nel rispetto della previsione dell'art.22 della L.R. n.26/99 e successive modifiche, la soppressione del mercato e della fiera è approvata con delibera di Consiglio Comunale.

Qualsiasi altro atto interessante il mercato o la fiera, ivi compreso, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento è disposto dalla Giunta Municipale.

2 – Con deliberazione della Giunta Municipale è altresì disposta la modifica della dislocazione dei posteggi all'interno dello stesso mercato o della fiera.

3 - La soppressione del mercato o della fiera può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

caduta sistematica della domanda;

numero esiguo di operatori;

motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

4 - Lo spostamento del mercato o della fiera, sia occasionale, che per un certo periodo dell'anno, in altra sede o altro giorno lavorativo è disposta dal Comune con Ordinanza del Sindaco per:

motivi di pubblico interesse;

cause di forza maggiore;

limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari e festività o celebrazioni concomitanti.

5 - Qualora si proceda al trasferimento dell'intero mercato o della fiera, anche temporaneamente, in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

anzianità di presenza su base annua, Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;

anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestato dal registro delle imprese;

dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

6 - Nel caso di trasferimento parziale, anche temporaneamente, del mercato o della fiera e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, la Giunta Municipale individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata secondo i seguenti criteri:

anzianità di presenza su base annua, nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;

anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestato dal registro delle imprese;

dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 15

Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

1 - L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (Tipo "B"), prevista dall'articolo 28, 1^a comma lettera b) del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114 e dall'art. 31 della L. R. 04/10/1999 n. 26, è rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica, dal Comune dove ha sede legale se trattasi di società di persone. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata dal successivo articolo del presente regolamento e inoltre consente all'operatore itinerante di esercitare l'attività commerciale nei posteggi che risultino non occupati dai soggetti autorizzati.

2 - L'autorizzazione di cui al comma precedente, del settore alimentare abilita anche alla somministrazione dei prodotti venduti se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulterà da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio, salvo il rispetto delle modalità di vendita e dei requisiti delle attrezzature stabiliti dal Ministero della Salute.

3 - La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune redatta in carta legale. Nella domanda l'interessato dichiara:

i dati anagrafici ed il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;

il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114;

il settore o i settori merceologici.

4 - Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, una dichiarazione sostitutiva nella quale il richiedente dichiara di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio di attività in forma itinerante rilasciate da Comuni della Regione Marche.

5 - A ciascun operatore commerciale non può essere rilasciata più di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Nel caso di società di persone, l'autorizzazione è rilasciata ad ognuno dei soci che ne faccia richiesta e che ne abbia i requisiti previsti.

Tali soggetti debbono essere nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni.

Art. 16

Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

1 – Nel territorio comunale il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato settimanale di Viale Umberto I . Per aree adiacenti si intendono quelle poste ad una distanza inferiore ad 1 km.

2 – L'operatore commerciale che eserciti l'attività in forma itinerante su aree pubbliche, nonché il produttore agricolo possono sostare nello stesso punto per non più di un'ora, dopodiché devono spostarsi di 500 metri e non possono rioccupare la stessa area nell'intero arco della giornata stessa.

3 – L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere espletato su tutto il territorio comunale, salvo i casi di divieto previsti ai commi precedenti, secondo il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Art.17

Subingresso nell'autorizzazione.

1 - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998.

2 - Il subentrante, per ottenere l'autorizzazione di tipo "A" a proprio nome, dovrà produrre una domanda in carta legale al Comune di Caldarola, con raccomandata o presentata a mano, allegando la seguente documentazione:

autorizzazione del cedente;

concessione del posteggio del cedente;

copia del contratto di acquisto o di gestione a rogito del notaio, con gli estremi della registrazione;

dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998.

3 - Il subentrante nell'autorizzazione di tipo "B" , residente nel Comune di Caldarola, o nel caso in cui il subentrante nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Caldarola sia residente fuori regione, dovrà produrre una domanda in carta legale al Comune di Caldarola, allegando la documentazione prevista alle lettere a), c) e d) del precedente comma.

4 - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduto dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

5 - Le domande di subingresso dovranno essere prodotte al Comune di Caldarola, dal subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998, entro sessanta giorni dalla data di acquisto o gestione dell'azienda o del ramo dell'azienda, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità. Trascorso tale termine, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

6 - Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare a nome del dante causa provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla conclusione della successione nel rispetto dei termini di cui al 5^a comma sopra richiamato, prorogati di mesi 12 dal decesso del titolare nel caso di subentro nell'attività del settore alimentare, per l'acquisizione dei requisiti professionali di cui alla lettera a) del 5^a Comma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998.

Art.18

Modalità di rilascio di concessione di posteggio ai produttori agricoli al mercato settimanale

1 - La comunicazione per il rilascio della concessione presso il mercato settimanale della domenica del relativo posteggio, da parte dei produttori agricoli, ai sensi del D.Lgs. 18/05/2001 n.228, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano al protocollo del Comune di Caldarola.

2 - Nella comunicazione l'interessato dovrà dichiarare, pena l'archiviazione:

i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;

il possesso dei requisiti di produttore agricolo;

la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione del posteggio vuoto del quale chiede la concessione;

i prodotti agricoli oggetto del commercio;

di non possedere alcuna concessione di posteggi nello stesso mercato;

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti di eventuali soci;

di non aver riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica;

3-Per concessione dei posteggi riservati, si procederà al rilascio sulla base di apposita graduatoria delle richieste formata applicando, nell'ordine i sottoelencati criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera;

maggio numero di presenze di spunta maturate nella fiera;

c) Anzianità di inizio attività;

4 – Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

5 – Al termine dell'istruttoria procedimentale, il responsabile del Settore provvederà al rilascio della concessione del posteggio.

Art.19

Funzionamento del mercato settimanale e della fiera

1 - I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio. Eventuali deroghe per comprovati e giustificati motivi dovranno essere sempre essere autorizzati dal Comando di Polizia Locale. I titolari o gli addetti alla vendita non potranno occupare, anche parzialmente, gli eventuali spazi di posteggi limitrofi non assegnati o non occupati, ma dovranno esercitare la vendita esclusivamente all'interno del proprio posteggio;

2 - I veicoli adibiti al trasporto delle merci possono sostare nell'area assegnata al concessionario.

In ogni caso gli operatori devono prontamente consentire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;

3 - Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito di altri operatori nel caso in cui uno di loro debba lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito;

4 - Le tende a copertura dei banchi dovranno essere di dimensioni tali che la loro proiezione a terra sia contenuta nel perimetro del posteggio concesso;

5 - L'altezza da terra delle coperture dei banchi non potrà essere inferiore a mt.2,00;

6- E' vietato appendere la merce a sostegni di qualsiasi tipo che sporgono oltre il perimetro del posteggio concesso;

7 - Le merci poste in vendita debbono essere ad una altezza minima dal suolo pari a cm.50 ad eccezione di animali vivi, piante e fiori, macchinari mobili arredamento e simili;

8 - Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato in un posteggio contiguo o prossimo ad altri in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari;

Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali;

9 - I suonatori ambulanti, i c.d. "madonnari", i ritrattisti e coloro che svolgono attività simili previste dall'art.121 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 N.773, possono partecipare al mercato e alla fiera senza richiedere la concessione del posteggio, purché siano iscritti nell'apposito registro dell'Autorità locale di P.S.

L'ubicazione degli stessi all'interno del mercato sarà determinata di volta in volta dal Comando di Polizia Locale, tenuto conto delle esigenze di ordine, sicurezza e disciplina del mercato;

10 - Gli esercenti il commercio, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi etichettatura della merce e quant'altro previsto dalle vigenti normative;

11 - In conformità a quanto disposto dall'art.30 comma 5° del D.Lgs. n. 114/'98, è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi graduazione, armi, esplosivi e preziosi;

12 - Durante lo svolgimento del mercato gli operatori sono tenuti a mantenere l'area e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore;

13 - I titolari e gli addetti alla vendita sono personalmente responsabili per eventuali danni arrecati, nell'esercizio dell'attività di vendita, al patrimonio pubblico e/o a proprietà di terzi;

14- Per le violazioni dei commi 1-4-5-6-7-12 del presente articolo saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 21 comma 4° del presente regolamento.

Art.20

Controllo igienico – sanitario

1 - Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. In particolare, l'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002 pubblicata nella G.U. N.114 del 14.05.2002 avente per oggetto i requisiti igienico –sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche.

Art. 21

Sanzioni

1 – Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E. 2582,29 a E. 15493,71 e con confisca delle attrezzature e delle merci, secondo quanto stabilito dall'art.29 del D.Lgs. n.114/'98;

2 - Non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca di cui al 1^ Comma dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998, il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se in sosta nel posteggio;

3 – Chiunque viola le disposizioni relative alla superficie di vendita dei posteggi, agli orari di vendita, ai divieti e limitazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E. 516,46 a E. 3098,75;

4 - Nel caso di violazione alle norme di cui al presente regolamento non previste nei commi precedenti è punito con una somma da E. 25,00 a E.500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000;

5 – In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art.22 Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme e ai principi generali di cui al D.Lgs. 114/98, della L.R. 26/99 e successive modificazioni.